

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI**

**Prot. 4630 del 14/02/2022**

**Classifica 07.04.05 - Fascicolo 2775**

**COMUNE di VIGNOLA**

**VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “CA’ BELLE”**

**Ai sensi dell’articolo 4 LR24/17: Osservazioni ai sensi dell’art.41, Parere in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all’art.5 LR 19/2008, Parere ambientale ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000 e dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006**

---

**PREMESSE**

**Inquadramento amministrativo**

Il Comune di Vignola è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale 359 del 18/09/2001 a cui sono susseguite numerose varianti specifiche.

Il Piano Particolareggiato originario è stato approvato con DCC n.24/2004 e successivamente variato con DCC n.11/2005.

Con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 24/06/2019 l’Amministrazione Comunale ha autorizzato la presentazione della presente variante.

In data 23/08/2021 è stata assunta agli atti provinciali con prot. n. 26252 la presente variante sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Cà Belle” del Comune di Vignola, pervenuta con prot. n. 33004 del 20/08/2021. La suddetta variante risulta corredata del Rapporto Preliminare ai fini della VAS.

**Pareri e Osservazioni**

In ordine alla presente variante sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPAE (favorevole con prescrizioni) trasmesso in data 06/09/2021 con nota prot. 134730 ed assunto agli atti provinciali con nota prot. 27549 del 07/09/2021;
- AUSL (favorevole) trasmesso in data 08/09/2021 con nota prot. 70626 ed assunto agli atti provinciali con nota prot. 27989 del 09/09/2021;
- parere in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all’art.5 LR19/2008 (favorevole) allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) espresso con nota prot. 37659 del 22/11/2021;

In data 21/10/2021 con nota prot. 41529, acquisita agli atti provinciali con nota prot. 33634 del 22/10/2021, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a trasmettere i pareri (favorevoli con prescrizioni) di Hera e del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del verde Pubblico del Comune di Vignola. Contestualmente sono stati trasmessi i pareri di ARPAE ed AUSL ed è stato dichiarato che non sono pervenute osservazioni durante il periodo di deposito.

**Contenuti della Variante**

Il Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Ca Belle” è stato autorizzato con delibere Consiglieri n. 24/2004 e n. 11/2005 e prevedeva due lotti.

Nel corso di validità del PPIP all’interno del lotto 1 è stato realizzato un capannone artigianale e sono state realizzate in parte le opere di urbanizzazione del comparto produttivo, mentre il lotto 2 non è stato oggetto di alcuna edificazione.

La Ditta Zanni s.r.l. subentrata nella proprietà del Lotto 2 è insediata in area contigua confinante ad est; la ditta esercita attività di ricevimento e lavorazione (frantumazione e vagliatura) di materie prime secondarie per l’edilizia.

La presente variante sostanziale al Piano Particolareggiato prevede lo sviluppo, nel lotto ancora ineditato, di un nuovo insediamento allo scopo di ampliare l’attività produttiva, con la costruzione di un capannone coperto da adibire a lavorazione di terre e rocce da scavo commercializzate dalla ditta.

#### **OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 41 della L.R. 20/2000**

L’attuale configurazione progettuale prevede l’accesso al lotto 2 tramite una strada di progetto che da Via Confine corre parallela al lotto 1 (Centro Engineering – Zanni) sulla quale si sviluppa ortogonalmente una parte dei parcheggi di pertinenza del proponente. Tale viabilità penetra a sud del lotto venendo a creare una strada di collegamento tra il lotto già insediato della ditta Zanni e quello in progetto. Su tale viabilità di collegamento si propone la realizzazione della rimanente parte di parcheggi pertinenziali, necessari a soddisfare gli indici di PRG. La proposta di viabilità di collegamento tra i due lotti di proprietà della ditta Zanni e della quota di parcheggi pertinenziali ricadono all’interno della fascia di rispetto della Strada Pedemontana.

Si richiamano le disposizioni di cui al Codice della Strada (D.Lgs.285/1992), con particolare riferimento all’articolo 16:

*1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:*

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;*
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;*
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.*

Se il progetto venisse attuato così come è stato presentato, in caso di ampliamento della Pedemontana, diventerebbe un lotto intercluso, privo di accessi propri e di una serie di parcheggi di pertinenza.

Tale configurazione non risulta, pertanto, sostenibile, in caso di ampliamento della Pedemontana.

**Si prescrive di procedere ad una generale revisione del layout progettuale al fine di garantire la sostenibilità complessiva dell’intervento, sia in termini di numero di parcheggi, sia di accessi al comparto anche in caso di ampliamento della Strada Pedemontana.**

#### **PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO di cui all’art.5 LR19/2008**

Si richiamano unicamente le conclusioni del parere espresso con nota prot. 37659 del 22/11/2021, allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), cui si rimanda per la completa lettura:

Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni presentate, **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed **ottemperano** quanto previsto dalla normativa tecnica aggiornata. Pertanto la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Cà Belle” di Proprietà delle Ditte Centro Engineering Srl e Zanni Srl in Comune di Vignola (MO), è **assentibile**.

#### **PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all’art. 5 LR 20/2000 e, artt. 18 e 19 LR 24/2017 e art. 12 D.Lgs. n. 152/2006**

Dall’esame degli elaborati trasmessi, si evince che la zona oggetto di intervento è classificata come Area di Ricarica della falda di tipo A, ovvero in un’area caratterizzata da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d’acqua (Panaro), idrogeologicamente identificabile come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione (art. 12A e tavv. 3.2 PTCP).

In via generale il PTCP evidenzia la necessità che nei settori di ricarica di tipo A venga favorito il processo di ricarica della falda limitando l’impermeabilizzazione dei suoli, e pertanto promuovendo il mantenimento delle superfici coltivate anche attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione.

All'articolo 12A, comma 2.1.c.5, il PTCP dispone che nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati al 1 febbraio 2006 (data di entrata in vigore del PTA) si applichino le seguenti disposizioni:

*c.5.1 nei settori di ricarica di tipo A l'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:*

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

Trovano altresì applicazione le seguenti disposizioni prescrittive di cui all'Allegato 1.4 alle NTA di PTCP, qualora previste per l'attuazione della Variante.

**lett. d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e strade.**

**1. Solo settore di ricarica di tipo A, esterno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D. Lgs. 152/2006:**

Vietata. Valutazione caso per caso del trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (non in corpo idrico significativo, ove possibile), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.

**2. Solo settore di ricarica di tipo A, interno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D. Lgs. 152/2006:**

Vietata. E' obbligatorio il recapito in rete fognaria. Nell'impossibilità di attuarlo per motivi idraulici, è necessario valutare caso per caso il trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (possibilmente non in corpo idrico significativo), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o del carico sversato.

**lett. f.1 lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi.**

**Tutti i settori di ricarica della falda:**

Aree di lavorazione:

- a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;
- b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;
- c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ecc.) entro il 31/12/2010, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati sulla base di accordi specifici.
- d. l'ubicazione del punto di restituzione delle acque reflue deve essere preventivamente valutata dalla Provincia in sede di istruttoria di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, in relazione alla eventuale presenza di derivazioni di acque superficiali;

Vasche di decantazione:

- e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca.

**lett. t. realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie.**

1. Prevedere sistemi di isolamento/ confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso.
2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.
3. Nella fase di cantiere per la di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.

**lett. u. fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane.**

**1. Solo settori A e B:**

- a. [...]
- b. Per le reti in fase di realizzazione o di adeguamento si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).

Visti i contenuti della Variante sostanziale al Piano Particolareggiato;

Visto il Rapporto preliminare redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Valutato che non sono pervenute osservazioni;

Visti i pareri di ARPAE e AUSL si ritiene che la presente variante non necessiti di ulteriori approfondimenti ai fini VAS

**A) fermo restando l'integrale rispetto delle prescrizioni sopra richiamate.**

\* \* \*

**Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla variante sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Cà Belle” del Comune di Vignola, si propone che il Presidente della Provincia faccia proprio quanto sopra riportato:**

- sollevando le riserve di natura urbanistica sopra riportata e richiamando i contenuti del parere espresso in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all’art.5 LR 19/2008;
- richiamando il rispetto delle prescrizioni di sostenibilità ambientale ai sensi dell’art. 5 LR 20/2000 e art.12 D.Lgs 152/2006.

Il Dirigente  
Ing. Daniele Gaudio



## Area Tecnica

Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Pianificazione territoriale e difesa del suolo

Telefono 059 209354 Fax 059 209284

Viale martiri della Libertà 34 , 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Classifica 07-04-05 fasc. 2775/2021

Modena, 22/11/2021

**Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA (MO) - VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CA' BELLE" DI PROPRIETÀ DELLE DITTE CENTRO ENGINEERING SRL E ZANNI SRL - PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO**

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ. RER n.1288 del 11/03/1983 "*Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici*";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e ss. mm. e ii.;
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss. mm. e ii.;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*" e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 "*Governo e riqualificazione solidale del territorio*");
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009 che ha assunto tra le altre anche determinazioni in merito al rischio sismico con la "*Carta delle aree suscettibili di effetti locali*";
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1661 del 02.11.2009 recante "*Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione "*Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP*";
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 112/2017 del 02.05.2017 successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 – oggetto "*Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112.*";
- D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante "*Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni*" (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018;
- Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018 - "*Aggiornamento della classificazione sismica regionale di prima applicazione dei Comuni dell'Emilia-Romagna*";
- Circolare 21 gennaio 2019 n.7 "*Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*";

- L.R. N. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019 – oggetto “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)” e successivi aggiornamenti (DGR 476/2021 e 564/2021);

CONSIDERATO CHE il Comune di Vignola ha realizzato gli studi di Microzonazione sismica di I e II livello (contributo OPCM 3907/2010) recepiti nello strumento urbanistico comunale con Acc. di Progr. Dec. Presidente Provincia n. 34 del 2/3/2017.

La Deliberazione n. 630/2019 stabilisce che gli strumenti approvati in attuazione della disciplina transitoria stabilita dalla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 possono essere predisposti e approvati in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento previgente (deliberazione n. 2193/2015).

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Vignola, in riferimento all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 08/05/2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e alla Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018, è attualmente classificato in zona sismica 3 con ag rif. 0,164.

### SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della Variante sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Cà Belle” di Proprietà delle Ditte Centro Engineering Srl e Zanni Srl in Comune di Vignola (MO), assunta agli atti con Protocollo Generale n° 26252 del 23/08/2021 (Fasc. 2775) è costituita, tra le altre, da una “*Relazione geologica e sismica*” a firma del Dott. Geol. Pier Luigi Dallari e datata dicembre 2020. Analizzando la documentazione presentata si è rilevato che il piazzale ed il capannone industriale verranno edificati alla quota del piano campagna attuale.

Le analisi geognostiche documentano le caratteristiche geologico-tecniche delle aree in esame, avvalendosi di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo con l'esecuzione di n. 3 SPT in foro ed installazione di piezometri, individuando, da un punto di vista litologico, la presenza di terreni di copertura limo argillosi superficiali dello spessore variabile da 1 a 2 m, seguiti in profondità da un livello ghiaioso e sabbioso rilevato sino a profondità mediamente pari a 12 m. A partire da tale profondità le indagini hanno rilevato alternanze di orizzonti sabbiosi, argillosi e ghiaiosi.

Le indagini geofisiche sono costituite da un'indagine geoelettrica ERT, un'indagine sismica attiva con metodo MASW e un'indagine sismica passiva HVSR. Dall'indagine geoelettrica è stata ricostruita una sezione litostratigrafica dell'area che mostra come il sito in esame sia caratterizzato prevalentemente da litotipi di natura granulare.

La falda acquifera è stata rilevata in occasione dell'esecuzione delle indagini geognostiche alla profondità di -13,40 m.

Le indagini MASW e HVSR hanno permesso di ricostruire il profilo delle velocità delle onde S in profondità, calcolando una  $V_{s30}$  variabile da 451 a 505 m/s con conseguente attribuzione alla categoria di sottosuolo B, oltre a definire la frequenza fondamentale di vibrazione dei terreni che è risultata pari a 35,88 Hz.

L'area oggetto di trasformazione urbanistica presenta, secondo la classificazione del PTCP 2009, una vulnerabilità all'acquifero principale “*estremamente elevato*” e di conseguenza dovranno essere previste le misure di protezione della falda prescritte dalle normative del PTCP.

L'area di studio è inserita all'interno di “*area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche*” nelle carte delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP 2009 relative al I livello di approfondimento di Microzonazione sismica di area vasta e, ai sensi dell'Art.14, comma 3, punto 5 delle N.T.A., sono necessari studi per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico con approfondimenti di secondo livello.

Il I livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Vignola ricomprende l'area in esame all'interno di “*Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali*” ed in particolare all'interno delle zone 1 per le quali occorre prevedere approfondimenti di II livello (analisi semplificata). L'area risulta essere stata indagata anche dal II livello di approfondimento di Microzonazione sismica comunale con il calcolo dei fattori di amplificazione della PGA, FH 0,1-0,5 s, e FH 0,5-1,0 s che sono risultati rispettivamente pari a 1,3-1,4, 1,5-1,6 e 1,3/1,4.

Il tecnico, a partire dal modello geologico e geofisico individuato, ha calcolato l'azione sismica sia considerando l'approccio semplificato da normativa NTC2018, che secondo le metodologie previste dalla DGR630/2019 calcolando i principali fattori di amplificazione previsti dalla stessa normativa regionale.

Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni presentate, **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed **ottemperano** quanto previsto dalla normativa tecnica aggiornata. Pertanto la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Cà Belle” di Proprietà delle Ditte Centro Engineering Srl e Zanni Srl in Comune di Vignola (MO), è **assentibile**.

Il funzionario delegato  
ROBERTO SALONI

---

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)